

Decreto Ministeriale 22 marzo 1991 n. 1557 -

Formazione di liste speciali regionali per l'iscrizione di lavoratori in cassa integrazione e dei lavoratori disoccupati da assumere con richiesta nominativa

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:

Visto l'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede la concessione di taluni incentivi in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, purché iscritti in apposita lista costituita in ogni regione;

Ritenuto che i soggetti destinatari delle norme di cui al predetto art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutti i privati datori di lavoro e gli enti pubblici economici;

Considerata la necessità di procedere urgentemente alla costituzione, in ogni regione, della lista speciale di cui al comma 9 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

Ritenuto che le liste stesse debbano essere costituite presso gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione per la necessaria azione di coordinamento a livello regionale e per consentire una agevole gestione delle relative procedure di collocamento;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dall'1 gennaio 1991, tutti i privati datori di lavoro e gli enti pubblici economici, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, mediante richiesta nominativa, di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, iscritti nella apposita lista speciale di cui ai successivi artt. 2 e 3. Gli incentivi previsti dal citato art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono riconosciuti quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

Art. 2

Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono apposita lista speciale nella quale saranno iscritti: 1) i lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale non inferiore a ventiquattro mesi, i cui nominativi risultino da elenchi corredati dall'indicazione della durata del trattamento CIGS, della qualifica professionale posseduta dai lavoratori interessati e della circoscrizione di loro residenza. Detti elenchi dovranno essere forniti dalla sedi periferiche Inps territorialmente competenti ovvero dalle imprese aventi alle dipendenze lavoratori fruitori di tale trattamento integrativo; 2) i lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

A tal fine le Sezioni circoscrizionali per l'impiego, per consentire il rispetto del termine previsto dal presente articolo, trasmetteranno tempestivamente agli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione gli elenchi dei lavoratori iscritti nella prima classe delle liste di collocamento con una anzianità di disoccupazione non interrotta da almeno ventiquattro mesi, integrati dall'indicazione della qualifica professionale posseduta dai lavoratori e della circoscrizione di loro residenza.

L'aggiornamento delle predette liste speciali sarà effettuato con cadenza mensile, secondo le procedure sopraindicate.

Art. 3

Allo scopo di consentire la più ampia divulgazione e per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione trasmetteranno copia della

predetta lista speciale alle strutture periferiche delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori operanti nelle rispettive regioni.

Art. 4

Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione trasmetteranno copia della predetta lista speciale a tutte le Sezioni circoscrizionali per l'impiego della regione per le conseguenti procedure di collocamento. Le Sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio provvederanno al rilascio dei nulla osta all'avviamento al lavoro, ad accoglimento delle richieste di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento delle stesse Sezioni circoscrizionali di residenza ovvero in quelle presso le quali i lavoratori abbiano ritenuto di trasferire la propria iscrizione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Le Sezioni circoscrizionali per l'impiego, prima di procedere al rilascio del predetto nulla osta, dovranno acquisire una dichiarazione di responsabilità resa dai legali rappresentanti dei datori di lavoro la quale attesti che le assunzioni effettuate ai sensi del presente decreto non avvengano in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi. Copia del nulla osta di avviamento al lavoro dei lavoratori iscritti nelle apposite liste speciali regionali sarà inviata, a cura delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego che hanno proceduto all'avviamento, anche alle sedi periferiche Inps territorialmente competenti per l'applicazione alle imprese interessate dello sgravio contributivo di cui all'art. 8, comma 9, della citata legge 29 dicembre 1990, n. 407, e per gli altri interventi di competenza del medesimo Istituto.